

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI

FILT CGIL

Pec filtcgil.sindacale@postecert.it

FIT CISL

Pec fitcislazionale@postecert.it

UILTRASPORTI

Pec segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it

UGL FERROVIERI

Pec ugl.taf@pec.it

SALPAS ORSA

Pec salpas@pec.sindacatoorsa.it

FAST FERROVIE

Pec sg@pec.sindacatofast.it

e.p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

dgrapportilavoro.div4@pec.lavoro.gov.it

Commissione di Garanzia Legge 146/90

segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

Garante per la Protezione dei Dati Personali

protocollo@pec.gpdp.it

Trenitalia S.p.A.

segreteriacdati@cert.trenitalia.it

Milano, 3 giugno 2026

Oggetto: Replica alle contestazioni sindacali in merito alla procedura ex art. 47 L. 428/1990 - Operazione di scissione parziale proporzionale Elior Ristorazione S.p.A. / Onboard Services S.p.A. - Rigetto integrale delle eccezioni sollevate - Riserva di ogni tutela.

Le scriventi società Elior Ristorazione S.p.A. (di seguito anche la “**Scissa**”) e Onboard Services S.p.A. (di seguito anche la “**Beneficiaria**” e congiuntamente, le “**Società**”), in riscontro alle comunicazioni trasmesse a mezzo PEC in data 1° giugno 2026 e protocollate rispettivamente al n. 355 e al n. 356 da codeste Organizzazioni Sindacali, intendono contestare con fermezza, nei termini che seguono, il contenuto, i presupposti e le conclusioni di entrambe le missive, delle quali rigettano integralmente ogni eccezione e richiesta.



In via preliminare rileviamo che le due comunicazioni inviate il medesimo giorno dagli stessi firmatari risultano antitetiche e contraddittorie: con la prima (prot. 355) si denuncia un *eccesso* di informazioni da parte della Scissa per l'avvenuta allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori; con la seconda (prot. 356) si lamenta una *carezza* di informazioni da parte della Scissa sull'autonomia del ramo ceduto. La palese inconciliabilità tra le due tesi ne rivela la natura strumentale e meramente ostruzionistica.

I. IN RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE PROT. 355 -CONTESTAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Infondatezza della qualificazione come “data breach” ai sensi dell’art. 33 GDPR

Codeste Organizzazioni Sindacali affermano che la trasmissione dell'elenco nominativo dei lavoratori integrerebbe una “*violazione dei dati personali (data breach) ai sensi dell’art. 33 GDPR*”. L'assunto è giuridicamente infondato.

Una violazione di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 12, GDPR ricorre esclusivamente in caso di “*violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati*”. Nel caso di specie non vi è stato alcun accesso illecito, né alcuna divulgazione non autorizzata: i dati sono stati trasmessi, in modo deliberato, consapevole e conforme alle previsioni di legge, alle sole rappresentanze sindacali nel pieno rispetto degli scopi procedurali cui la comunicazione è preordinata. La qualificazione proposta dalle scriventi è pertanto errata nella premessa e nelle conclusioni.

2. Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR - adempimento di obbligo legale

Il trattamento dei dati personali dei lavoratori coinvolti nell'operazione trova fondamento nell’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, che legittima il trattamento necessario all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare è soggetto: nel caso di specie, l’obbligo informativo imposto dall’art. 47, comma 1, L. 428/1990, attuativo della direttiva 2001/23/CE. In senso più ampio, il trattamento trova autonomo fondamento anche nell’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR, trattandosi di trattamento funzionale all’esercizio di un compito connesso ai diritti sindacali collettivi garantiti dall’ordinamento.

Sul piano soggettivo, i destinatari della comunicazione - RSA, RSU e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato - non sono terzi estranei al rapporto di lavoro, bensì soggetti istituzionalmente preposti alla tutela collettiva dei lavoratori interessati. La trasmissione di dati identificativi del personale a tali soggetti avviene nell’esercizio di un ruolo di rappresentanza che questi ultimi rivestono nei confronti di quei medesimi lavoratori ed è pertanto pienamente coerente con la posizione giuridica che l’ordinamento attribuisce loro.

Il considerando 45 del GDPR e l’art. 88 dello stesso Regolamento, attuato in Italia dall’art. 114 del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, confermano che il trattamento di dati personali nel contesto



dei rapporti di lavoro, ivi incluse le relazioni sindacali, può fondarsi su basi giuridiche distinte dal consenso ogniqualvolta sia funzionale all'adempimento di obblighi o all'esercizio di diritti specifici.

La trasmissione dei dati dei lavoratori risponde a una finalità lecita, poiché necessaria e proporzionata all'operazione di identificazione dei lavoratori coinvolti nel trasferimento ex art. 2112 c.c. e nell'ambito degli obblighi informativi e organizzativi connessi alla cessione.

3. Necessità funzionale dell'elenco nominativo: presupposto logico dell'obbligo informativo

Nel Ramo Treni oggetto dell'operazione societaria il personale rappresenta il principale *asset*, di gran lunga prevalente rispetto ai beni materiali trasferiti. Inoltre, a una parte dei dipendenti del Ramo Treni che effettuano servizi ancillari e nell'area amministrativa si applica il CCNL Pubblici Esercizi FIPE, cioè lo stesso CCNL del personale della Ristorazione Collettiva della Scissa. In tale contesto, *labour intensive* e con pluralità di CCNL applicati, è evidente che l'allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori costituisce il *presupposto logico e pratico imprescindibile* per la corretta identificazione del ramo, affinché le organizzazioni sindacali possano esercitare consapevolmente le prerogative che la stessa legge riconosce loro. L'allegazione dell'elenco risponde, dunque, ad un dovere di informazione sostanziale, in assenza della quale le parti sindacali non sarebbero in grado di valutare la preesistenza del ramo, le conseguenze occupazionali del trasferimento, di identificare eventuali anomalie nella perimetrazione del ramo, di verificare la coerenza tra l'organizzazione funzionalmente autonoma dichiarata e il personale effettivamente assegnato. Omettere l'elenco svuoterebbe pertanto di contenuto reale l'obbligo informativo, riducendolo a un adempimento meramente formale, in contrasto con la ratio della disciplina, che è quella di garantire una partecipazione sindacale effettiva.

4. Necessità del codice fiscale: dato identificativo univoco ai fini contrattuali e previdenziali

Codeste Organizzazioni Sindacali contestano in particolare l'inserimento dei codici fiscali integrali, richiamando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) GDPR. Anche tale rilievo è privo di fondamento.

Il codice fiscale è il dato identificativo univoco del lavoratore ai fini previdenziali, assicurativi e contrattuali. La sua presenza nell'elenco è coerente con il principio di *esattezza e completezza* del dato (art. 5, par. 1, lett. d) GDPR): consente di identificare con certezza ciascun lavoratore, evitare omonimie, e verificare la corrispondenza con le posizioni previdenziali e le comunicazioni obbligatorie. Non si tratta, pertanto, di un dato eccedente, bensì di un dato necessario alla compiuta identificazione del perimetro del ramo ceduto.

Il codice fiscale è un dato personale ai sensi dell'art. 4 GDPR, poiché identifica direttamente una persona e non è un dato appartenente alle "*categorie particolari di dati*", ossia quelli relativi a salute, convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza sindacale, orientamento sessuale, ecc., disciplinati dall'art. 9 GDPR.

L'uso del codice fiscale, pertanto, risponde alla finalità "minima" di individuare con precisione i lavoratori addetti al ramo senza possibilità di effettuare *ex post* operazioni di modifica dei soggetti addetti al ramo. L'identificazione, quindi, risponde a una duplice esigenza di tutela: sia quella dei lavoratori interessati al trasferimento ex articolo 2112 cc, che secondo la Cassazione costituisce un effetto automatico, sia - a

MY

contrario - quella di impedire arbitrari alleggerimenti della cedente mediante la posticcia sostituzione ex post dei lavoratori inclusi nel perimetro della cessione.

Tale operazione sarebbe invece consentita dalla mera indicazione di un dato massivo e numerico.

La base giuridica del trattamento nella forma prescelta si rinviene nell'esecuzione di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dal trasferimento d'azienda e, segnatamente, nella previsione legale di adempimento informativo sostanziale per la corretta individuazione dei lavoratori da trasferire e nell'adempimento degli obblighi legali connessi.

5. Legittimità della trasmissione a ONBOARD SERVICES S.p.A.

Codeste Organizzazioni Sindacali esprimono preoccupazione per la trasmissione della documentazione a Onboard Services S.p.A. (la Beneficiaria), qualificata come soggetto giuridicamente distinto anteriormente al perfezionamento della scissione. Anche tale osservazione è infondata. La Beneficiaria è partecipata al 100% dal medesimo socio unico della Scissa ed è, per definizione, il soggetto cessionario che assumerà in carico i lavoratori del Ramo Treni ai sensi dell'art. 2112 c.c.: la sua conoscenza dell'elenco del personale ceduto è funzionalmente indispensabile e costituisce parte integrante degli obblighi informativi propedeutici all'operazione. Le organizzazioni sindacali, peraltro, hanno comunque pieno titolo a conoscere la composizione del personale addetto al ramo di proprio interesse, in forza dei diritti di informazione riconosciuti dalla contrattazione collettiva e in ragione della loro funzione rappresentativa: l'anticipazione di tale informazione in sede di comunicazione preventiva ex art. 47 non introduce alcun elemento di novità sotto il profilo della riservatezza.

6. Infondatezza della segnalazione all'Autorità Garante e riserva di ogni tutela

Le Società prendono atto che codeste Organizzazioni Sindacali hanno ritenuto di interessare l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nel confermare la piena correttezza del proprio operato, le Società si riservano di fornire all'Autorità, ove interpellate, ogni elemento utile a dimostrare la conformità del trattamento alla normativa vigente. Si rifiuta con fermezza ogni richiesta di oscuramento, pseudonimizzazione o ritiro della documentazione trasmessa, la cui completezza è funzionale all'esercizio dei diritti sindacali ed è imposta dalla legge.

II. IN RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE PROT. 356 -CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 47 L. 428/1990

1. Completezza della comunicazione e rispetto degli obblighi di cui all'art. 47 L. 428/1990

Codeste Organizzazioni Sindacali contestano la pretesa insufficienza del quadro informativo fornito con la comunicazione ex art. 47, richiedendo il ritiro della procedura e la trasmissione di ulteriore documentazione. Le Società respingono tale richiesta in termini assoluti.

L'art. 47, comma 1, L. 428/1990 impone all'alienante e all'acquirente di comunicare alle rappresentanze sindacali, almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell'operazione, le informazioni relative alle *"ragioni del trasferimento, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, nonché le eventuali"*

misure previste nei loro confronti”. La comunicazione trasmessa in data 27 maggio 2026 ha puntualmente soddisfatto ogni requisito normativo: ha indicato la natura dell’operazione (scissione parziale proporzionale), il perimetro del ramo ceduto, l’identità dei soggetti coinvolti, i CCNL applicabili, le conseguenze per i lavoratori in termini di continuità del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c. e le motivazioni industriali dell’operazione.

2. Infondatezza della contestazione sull’autonomia funzionale del Ramo Treni

Le Organizzazioni Sindacali lamentano che non sarebbe adeguatamente documentata l’autonomia funzionale preesistente del Ramo Treni. L’eccezione è infondata in fatto e in diritto.

In diritto: la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. C-458/05, *Jouini*; C-234/98, *Allen*) e della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 1316/2017; Cass. n. 20620/2018; Cass. n. 2874/2008) ha chiarito che l’autonomia funzionale del ramo ceduto deve essere valutata in termini di idoneità a svolgere una determinata attività economica con mezzi propri. Non è richiesto che il ramo sia già operativamente autonomo prima della cessione: è sufficiente che l’insieme delle risorse trasferite sia obiettivamente idoneo, in quanto tale, a costituire un’entità economica funzionalmente autonoma.

In fatto: il Ramo Treni è caratterizzato da un perimetro definito di personale dedicato, da contratti e commesse specifici, da attrezzature, dotazioni e modalità operative proprie del settore ferroviario, strutturalmente distinte dall’attività di ristorazione collettiva. La sua individualità economica preesiste all’operazione ed è riconoscibile tanto sul piano organizzativo quanto su quello produttivo.

Il ramo è in sé idoneo a svolgere un’intera porzione del ciclo produttivo, essendo caratterizzato sia dal personale operativo, che è addetto ai treni, sia dal personale con funzioni direttive o di coordinamento, di modo che la scissione del ramo ceduto è operazione effettiva e veritiera. Infatti, l’intero compendio trasferito è in grado di gestire per intero i servizi a bordo treni e a terra, nonché le attività amministrative correlate. La documentazione trasmessa con la comunicazione del 27 maggio 2026 era già sufficiente a dar contezza di tali elementi.

3. Sulla richiesta di ritiro della procedura e sulla preannunciata paralisi del confronto sindacale

Le Organizzazioni Sindacali dichiarano di ritenersi impossibilitate a richiedere il confronto e chiedono il ritiro della procedura. Si tratta di una posizione che le Società non possono accettare e che non trova alcun fondamento nel dato normativo.

L’art. 47 L. 428/1990 prevede un procedimento la cui attivazione è rimessa *alle organizzazioni sindacali*, le quali possono richiedere un esame congiunto entro i termini di legge. La scelta di non attivarsi - o di subordinare l’attivazione alla soddisfazione di richieste documentali eccedenti il perimetro legale - è una determinazione che le Organizzazioni Sindacali assumono sotto la propria responsabilità. Le Società, dal canto loro, hanno adempiuto integralmente agli obblighi di legge e sono disponibili al confronto nei termini di legge.



Il preannunciato ricorso ad ogni ulteriore iniziativa sindacale, amministrativa e giudiziaria non costituisce elemento idoneo a sospendere o a condizionare l'operazione programmata, la quale procederà nei tempi previsti.

III. CONCLUSIONI E RISERVE

Per tutto quanto sopra esposto, le Società:

- **rigettano integralmente** le eccezioni sollevate con le comunicazioni prot. 355 e prot. 356, delle quali negano ogni presupposto di fatto e di diritto;
- **confermano** la piena correttezza e la completezza della comunicazione inviata in data 27 maggio 2026 ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990;
- **confermano** la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato, ivi inclusa la trasmissione dell'elenco nominativo dei lavoratori corredato di codice fiscale, in quanto adempimento correlato agli obblighi di legge e funzionalmente necessario all'esercizio delle prerogative sindacali;
- **dichiarano** che la procedura ex art. 47 L. 428/1990 non verrà ritirata e che l'operazione di scissione parziale proporzionale procederà nei termini programmati;
- **si riservano** ogni azione e tutela, in sede civile, giuslavoristica e amministrativa, a fronte di qualsivoglia iniziativa che risulti infondata, strumentale o pregiudizievole per le Società o per la regolare prosecuzione dell'operazione.

Le Società rimangono disponibili ad un esame congiunto, da svolgersi nei modi e nei termini previsti dall'art. 47 L. 428/1990, *senza che ciò implichi alcun riconoscimento delle eccezioni sollevate* e ferma restando la facoltà di procedere all'operazione decorsi i termini legali.

Con riserva di ogni diritto.

Elior Ristorazione S.p.A.



Onboard Services S.p.A.